

Retribuzioni dei manager in Svizzera – 1a parte

Il 3 marzo 2013 il popolo svizzero si dovrà pronunciare sull'iniziativa popolare riguardo alla retribuzione dei manager delle società anonime (SA) quotate in borsa. L'iniziativa ha suscitato un ampio e acceso dibattito, che negli ultimi anni ha coinvolto direttamente l'opinione pubblica svizzera (si veda: La Rivista n. 5 e 6 del 2009).

Situazione attuale. Ad oggi la retribuzione dei membri del consiglio d'amministrazione (CdA) e della direzione delle SA è assegnata per legge al CdA. I soci non hanno nessun ruolo nel processo di determinazione di tale retribuzione. La retribuzione molto alta di alcuni amministratori e direttori di certe aziende quotate in borsa sono invise a molti, convinti che gli eccessi siano dovuti proprio alla "autodeterminazione" e alla mancanza di controlli da parte dei soci.

Iniziativa popolare. L'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" intende porre un freno alle retribuzioni dei quadri dirigenti e aumentare i diritti di controllo degli azionisti delle SA quotate in borsa. Essa chiede l'introduzione di un nuovo comma dell'articolo 95 della Costituzione Federale svizzera, che consentirebbe agli azionisti di incidere significativamente sulla politica di retribuzione degli amministratori, dei direttori e dei membri dei comitati interni al CdA delle SA svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero. Secondo l'iniziativa:

- a) l'assemblea generale dei soci deve votare annualmente sull'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e controvalore delle prestazioni in natura) dei suddetti organi;
- b) l'assemblea generale deve eleggere annualmente il presidente e i singoli membri del CdA e i membri del comitato di remunerazione, e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto (i soci);
- c) le casse pensioni che detengono quote in SA quotate in borsa sono obbligate a votare nell'interesse dei loro assicurati e rendere pubblico il voto;
- d) gli amministratori, i direttori e i membri dei comitati interni al CdA non possono ricevere liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di partecipazioni, né stipulare contratti di consulenza o di lavoro con altre società del gruppo;
- e) gli statuti devono contenere disposizioni sull'ammontare dei crediti, mutui e rendite ai suddetti organi, sul piano della loro partecipazione agli utili, sulla durata dei contratti di lavoro dei direttori e sul numero massimo dei loro mandati esterni;
- f) l'infrazione di tali disposizioni comporta una pena detentiva fino a tre anni e una pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

L'iniziativa ovviamente sposterebbe gli attuali equilibri fra i vari organi della SA, indebolendo notevolmente il CdA.

Controprogetto indiretto. Il governo ha elaborato un controprogetto molto dettagliato che prevede modifiche del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) relative alle SA quotate in borsa e altre relative alle SA non quotate. Esso mira a rafforzare i diritti di controllo degli azionisti, garan-

tendo una maggior trasparenza sulle retribuzioni dei quadri dirigenti, senza però prevedere l'obbligo di disposizioni statutarie restrittive, divieti e pene. Il governo, infatti, è dell'avviso che disposizioni esageratamente rigide impedirebbero agli azionisti di impostare la società secondo le loro esigenze e rischierebbero di diminuire l'attrattiva della SA svizzera sul mercato nazionale e internazionale.

Per quanto riguarda le SA quotate in borsa, tra le principali differenze del controprogetto rispetto a quanto proposto dall'iniziativa popolare, si segnala quanto segue:

- a) la previsione di un meccanismo di restituzione della parte in eccesso se la retribuzione percepita dal quadro è sproporzionata rispetto alla prestazione prestata;
- b) la predisposizione negli statuti di un regolamento sulle retribuzioni, da sottoporre all'assemblea generale dei soci per approvazione;
- c) la redazione di un resoconto sulle retribuzioni percepite, per mezzo del quale il CdA deve renderle pubbliche;
- d) liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate e simili sono proibiti, senonché nell'interesse della società ed approvate dall'assemblea generale dei soci;
- e) l'intimazione alle casse pensioni (ma non l'obbligo) ad esercitare il diritto di voto;
- f) la rinuncia ad introdurre nuove disposizioni penali (poiché le attuali disposizioni di legge coprirebbero già le fattispecie contemplate dall'iniziativa).

Conclusioni. Se l'iniziativa sarà approvata, sulla base della modifica della Costituzione Federale il governo dovrà elaborare le relative modifiche del CO, che susciteranno senz'altro ulteriori discussioni. Se l'iniziativa sarà respinta, entreranno in vigore automaticamente le modifiche dettagliate del CO previste dal controprogetto, probabilmente già nel 2014.

Nel prossimo numero de La Rivista tratteremo la situazione post-votazione.

calderan@altenburger.ch